

B



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. MARIA TERESA NIUTTA

Della 1 sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Contestuale all'udienza del 3264/21
nella causa civile iscritta al N. Ruolo Generale promossa da:

*in proprio e quale esecutoria
mandataria ed erede universale di Edicolle
e C. s.r.l., con gli avv. Paolo
di Garegnani e Giuseppe Gemma posto mandato in
calce all'atto di citazione*

ATTORE

CONTRO

*Vodafone Italia spa, in persona del procuratore speciale
avv. [redacted], con gli avv. [redacted] e [redacted]
posta fronte a un'ipotesi della controparte di
costituzione e risposta*

CONVENUTO

Conclusioni di parte attrice: come all'atto di citazione

Conclusioni di parte convenuta: come alla comparsa di costituzione e risposta
nonché come insfettivi ricambiati

Sent. N.

1196/23

Cron. N.

1919/23

R.G. n.

3264/21

REP. N.

801/23

Spedita il:

Depositata il:
04 APR 2023

Pubblicata il:

05 APR 2023

*intense consegnata in cancelleria
e pubblicata in data*

MOTIVAZIONE

Le domande di parte attice afferiscono
meritabili di accoglimento per i motivi di
seguito esposti -

- de Condizioni generali di contratto Vodafone=
fone, prodotte in causa dalla convenuta,
non risultano sottoscritte dall'adiente at=
tica -

Dal doc. 3 na di parte attice che di parte
convenuta si evince che la comunicazione
di ricorso del contratto per cui è causa del
20/10/2015 risulta ricevuta da Vodafone
in data 24/10/2015, ma non è stato documen=
talmente provato che la società convenuta
abbia provveduto ad informare la
della necessità di allegare copia della carta
di identità della medesima, nonché della
norma generale di Edicola : di
e C.S.A.S.

Relativamente alla mancata allegazione
dei documenti di cui sopra, si rileva
che Vodafone avrebbe potuto, d'ufficio dovuto,
contattare l'attice per verificare la vo=
lontà -

La mancata allegazione dei documenti di

di cui sopra non giustifica in alcun modo
l'onerosa lavorazione delle richieste di neces-
so delle

Si evidenzia poi che l'esperimento del tentativo
di conciliazione avanti al Concilio Emilia Romagna
ha avuto esito negativo in data 22/05/19 (docc 5 e 6
p. attuce) e che in data 1/04/2020 veniva inviata
fee di diffida in cui veniva comunicato a Vode-
fone che la società attuce era stata chiusa nel
2017, come da allegato visura commerciale (docc 7 fattuce)

A conferma della condotta di Vodafone continua
a buona fede si osserva che la convenita, nonostan-
te quanto sopra riferito, ha continuato ad emettere
fatture per un complessivo importo di € 1651,20,
pur avendo cessato di fornire i servizi internet.
Punk attuca ha poi diritto al rimborso delle spese
legali stragiudiziali, ammontanti ad € 300,00
(docc 7 e 10 p. attuce).

Sulla complessiva somma di € 1951,20 compete
la imputazione monetaria dalle date indate
delle fatture; spettano, altresì, gli interessi el-
tano legale, dalle domande ell'effettivo adolo-
di spese legali, liquidate in discrezione, secondo
lo soccombente.

In accoglimento della domanda attuce, con-

condanna la società convenuta al pagamento delle somme di € 500,00 ex art 96 cpc. FA-2

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa istanza disattesa, nella causa civile di cui in epigrafe così decide:

- 1) dichiara risolto il contratto per cui è causa a far data dal 24/05/2015;
- 2) conseguentemente dichiara condanna parte convenuta a restituire all'attore le complessive somme di € 1951,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione;
- 3) condanna altresì Vodafone Italia SpA, in favore dell'att., al pagamento, in favore dell'attore, delle somme di € 500,00 ex art 96 cpc;
- 4) fare le spese di causa di parte attica a carico di parte convenuta e le equivoche in € 125,00 per spese ed € 1205,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori di legge -

off. Sc. P.
C. C. C. C.



PUBBLICATO IL [05 APR 2023]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dolores Roselli Rotundo